



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 113 del 28/12/2017

OGGETTO: L. 448/98 ART. 65 e 66 - Prestazioni sociali agevolate. D.M. 337/2001 - Rinnovo convenzione tra il Comune di Pabillonis e il CAAF CGIL SARDEGNA SRL.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 11:00:00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
Sanna Riccardo	SINDACO	X	
Gambella Graziella	VICESINDACO	X	
Sanna Marco	ASSESSORE	X	
Piras Roberto	ASSESSORE		X
Bussu Rosita	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE
Giusto decreto sindacale n. 3/2017

Sentito l'Assessore ai Servizi Sociali,

PREMESSO

- che la Legge 448/98 prevede prestazioni sociali agevolate nei confronti dei cittadini residenti e, nello specifico, l'art. 65 ha ad oggetto "Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" e l'art. 66 l'"Assegno di maternità";
- che il DM 25 maggio 2001 n. 337 prevede che il Comune riceva le domande relative alla concessione di assegno di maternità e assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, corredate di relativa attestazione ISEE o, in mancanza di quest'ultima con la Dichiarazione Sostitutiva Unica, per poi inviarla all'INPS e successivamente, previo mandato da parte del dichiarante, consegnare a quest'ultimo l'Attestazione;
- che il Comune deve trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti beneficiari di assegno di maternità e nucleo familiare con almeno tre figli minori;
- che il D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica (DSU) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- che il Comune di Pabillonis, per l'espletamento del servizio suddetto, si avvale della collaborazione gratuita dei centri di assistenza fiscale;

DATO ATTO CHE

- in proposito, il Comune di Pabillonis ha già in essere un rapporto di collaborazione con il CAAF CGIL SARDEGNA s.r.l. – di Cagliari ed il CENTRO SERVIZI U.I.L s.r.l di Cagliari;
- la convenzione con il CAAF CGIL SARDEGNA Srl è scaduta;

VISTA la nota pervenuta il 15/12/2017 prot. 8246, con la quale il CAAF CGIL SARDEGNA si è reso disponibile al rinnovo della convenzione con decorrenza 01/01/2018 per l'espletamento, in favore dei cittadini di Pabillonis dei seguenti servizi:

- o Servizio Isee
- o Servizio domande Assegno Maternità e Nucleo familiare (esclusivamente nei confronti dei cittadini che hanno fruito delle prestazioni Servizio ISEE);

CONSIDERATO che per i servizi suddetti non sono previsti costi economici a carico di questo Ente;

VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente, che regola i rapporti di collaborazione tra il CAAF CGIL SARDEGNA s.r.l. – di Cagliari CF. 02092320924, e questo Comune;

RITENUTO opportuno dare ai cittadini la possibilità di scelta tra i vari centri di assistenza fiscale presenti nel territorio;

PROPONE

Di rinnovare la convenzione, il cui schema è allegato alla presente, tra il Comune di Pabillonis e il CAAF CGIL SARDEGNA srl – di Cagliari CF. 02092320924 per assistere i cittadini del Comune nella richiesta di prestazioni sociali agevolate ai sensi del DPCM 25 Maggio 2001 N. 337 e secondo i criteri dettati dal DPCM del 5/12/2013, n. 159;

Di incaricare la Responsabile proponente alla predisposizione degli atti conseguenti e necessari, alla sottoscrizione della convenzione stessa, nonché di provvedere al rinnovo della delega sul sito dell'INPS.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000.

LA GIUNTA

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Socio Culturale - attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

IN CONFORMITÀ DELIBERA

Con separata votazione favorevole unanime **dichiara** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PABILLONIS

Oggetto proposta di delibera:

L. 448/98 ART. 65 e 66 - Prestazioni sociali agevolate. D.M. 337/2001 - Rinnovo convenzione tra il Comune di Pabillonis e il CAAF CGIL SARDEGNA SRL.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Pabillonis, 22.12.2017

IL RESPONSABILE

Luisa GARAU



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 113 del 28/12/2017

OGGETTO:

L. 448/98 ART. 65 e 66 - Prestazioni sociali agevolate. D.M. 337/2001 - Rinnovo convenzione tra il Comune di Pabillonis e il CAAF CGIL SARDEGNA SRL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
SANNA RICCARDO

FIRMATO
LA SEGRETARIA COMUNALE
DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 113 del 28/12/2017

OGGETTO:

L. 448/98 ART. 65 e 66 - Prestazioni sociali agevolate. D.M. 337/2001 - Rinnovo convenzione tra il Comune di Pabillonis e il CAAF CGIL SARDEGNA SRL.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 28/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 11/01/2018.

Pabillonis, 28/12/2017

FIRMATO
LA SEGRETARIA COMUNALE
DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CONVENZIONE ASSEGNO MATERNITA' - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

TRA

Il Comune di Pabillonis, con sede in Via San Giovanni n. 7 cap. 09030 P. I.V.A. 0049762092, rappresentato dalla Responsabile dell'area Socio Culturale Dott.ssa Luisa Garau

E

il CAAF CGIL SARDEGNA Srl con sede operativa ed amministrativa sita in Viale Monastir 35 09122 CAGLIARI , C.F. e P.I. 02092320924, nella persona del proprio legale rappresentante, PUXEDDU MASSIMO nato ad Cagliari il 30/07/1966, C.F. PXDMSM66L30B354Q , tel. 070 252069 - mail: direzione@caafcgil.it munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominato CAAF.

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o nuclei familiari con tre figli minori, corredate dall'Attestazione ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la Dichiarazione Sostitutiva Unica, inviarla all'INPS e successivamente, solo previo specifico conferimento del mandato da parte del dichiarante, consegnare a quest'ultimo l'Attestazione;
- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali sono stati concessi l'assegno di maternità e/o nuclei familiari con tre figli minori per il successivo pagamento e che intende affidare a terzi tale servizio sulla base di apposita convenzione;
- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dall'Attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- che l'INPS per l'alimentazione del sistema informativo ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art.3, co. 3, lett.d) del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 (CAAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;
- Che il CAAF CGIL CGIL Sardegna Srl in base al D.lgs 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00012;

VISTO

- Che il Dpcm del 5/12/2013 n.159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'art. 2, co.1 del Dpcm del 5/12/2013 n.159 , ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'articolo 10, co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui

- all'art.32 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, o direttamente all' amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale é richiesta la prima prestazione o alla sede dell' Inps competente per territorio;
- Che l'INPS, ai sensi dell'art.11, co.4 del Dpcm del 5/12/2013 n.159 determina l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'Attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi;
 - Che ai sensi all'art. 10 co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n. 159 e dell'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014, il CAAF potrà consegnare al solo dichiarante l'Attestazione ISEE - ordinario o specifico - unicamente in caso di conferimento di specifico mandato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Servizio ISEE

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della sola compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, rilasciando al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione, così come previsto dal Dpcm del 5/12/2013 n.159 e dall'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- al solo dichiarante che abbia conferito specifico mandato al CAAF, consegna dell'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi rilasciati dall'INPS.

Art. 2 - Servizio Domande Assegno Maternità/ Nucleo

Esclusivamente nei confronti dei cittadini che hanno fruito delle prestazioni di cui al punto 1, il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- accoglienza, informazione ed assistenza ai cittadini ai fini della compilazione delle domande di assegno di maternità o assegno al nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità e nucleo ai richiedenti in possesso della dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità e ove quest'ultima non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto regolare ricevuta di presentazione;
- la spedizione per posta elettronica della lista delle domande Assegno Maternità e/o Nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune concede l'assegno;
- l'archiviazione dei dati in formato elettronico per 24 mesi:

Il CAAF garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 co.3 del Dpcm del 5/12/2013 n.159. Inoltre si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle sedi CAAF/Società

convenzionate presenti sul territorio.

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli del CAAF e delle Società di Servizi disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati;
- informare l'utenza che, all'atto della compilazione della DSU, il CAAF consegna ricevuta di avvenuta presentazione e che l'Attestazione ISEE sarà rilasciata dall'INPS entro 10 gg lavorativi; la consegna all'utenza dell'Attestazione ISEE da parte del CAAF potrà avvenire solo in presenza di specifico mandato;
- attivare la delega Inps per consentire al CAAF la trasmissione delle domande;
- comunicare al CAAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente al quale inviare le domande assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- comunicare al CAAF l'indirizzo e-mail, il numero telefonico e il nominativo del referente per i servizi oggetto di tale convenzione.

Art. 4 - Copertura assicurativa

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di Pabillonis rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Il CAAF non risponde di eventuali danni o disservizi provocati da errori o inadempienze commesse dal richiedente.

Art. 5 - Trattamento dei dati

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003.

Art. 6 - Compenso

Nessun compenso è dovuto da parte del Comune

Art. 7 - Durata

La presente convenzione decorre dal 01/01/2018 e scadrà il 31/12/2020; decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione da entrambe le parti - per qualsiasi motivo o causa - previa comunicazione scritta (Pec o Raccomandata).

Letto, approvato e sottoscritto.

Data ____/____/____

Rappresentante del Comune:

Rappresentante del Caaf Cgil